

COMUNE DI PESCANTINA

Provincia di Verona



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO A' SENSI ART. 7 L.R. 32/90

Art. 1

Finalità del servizio

L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico ed ha la finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione, nel quadro di una politica dei diritti della prima infanzia.

Il servizio, rivolto a tutti i bambini da 3 mesi fino ai tre anni, senza discriminazione alcuna, si propone come qualificato supporto alla famiglia per agevolare anche l'accesso della donna al lavoro e per promuovere una nuova cultura dell'infanzia.

Il Comune di Pescantina, nel preciso intendimento di offrire sempre migliori servizi alla comunità ha istituito il servizio asilo nido ed approva il seguente regolamento che ne disciplina la gestione con il concorso dello Stato e della Regione, ai sensi della legge statale n. 1044 del 6 dicembre 1971 e della legge regionale n. 32 del 23 aprile 1990.

Art. 2

Diritto di accesso al servizio

Chiunque, senza discriminazione di sorta, ha diritto di accedere al servizio asilo nido, struttura educativo – assistenziale che tende a realizzare il pieno sviluppo psico – fisico e relazionale dei bambini fino ai tre anni di età e che si propone come qualificato supporto alla famiglia che ne ha necessità e le assicura, in piena collaborazione, un adeguato sostegno.

Art. 3

Ricettività e gestione della struttura

La capienza massima di ciascun asilo nido è definita secondo i parametri della normativa regionale.

La capienza effettiva è fissata tenendo conto dell'andamento delle domande di iscrizione, dell'organizzazione del servizio, di eventuali esigenze di carattere eccezionale.

Il servizio asilo nido garantisce il diritto all'inserimento di bambini in condizione di handicap.

L'amministrazione Comunale, si avvale della possibilità di cui all'art. 8 – comma 2 - della Legge Regionale 32/1990 aumentando del 20% (venti per cento) il numero delle ammissioni rispetto ai posti effettivamente attivati.

L'amministrazione e il funzionamento del servizio asilo nido sono curati dal Comune di Pescantina con la collaborazione di un apposito Comitato di Gestione composto e nominato in conformità all'art. 4 del presente regolamento.

Al fine di rendere omogeneo il servizio, l'Amministrazione Comunale cura il Coordinamento delle attività socio psico pedagogiche degli asili nido operanti nel territorio di Pescantina.

Art. 4

Comitato di Gestione

Nell'amministrazione del servizio asilo nido il Comune di Pescantina si avvale della collaborazione di un apposito Comitato di Gestione, che dura in carica due anni, nominato dal Consiglio Comunale a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 32/1990.

Il Comitato di Gestione è composto da:

a) tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal Consiglio Comunale;

- b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall'assemblea dei genitori, di cui uno indicato dall'assemblea dei genitori dei bambini in lista d'attesa, ove esistente;
- c) un rappresentante del personale del servizio asilo nido, con funzioni educative, indicato dall'assemblea del personale;
- d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio, designato in apposita riunione convocata dal Sindaco.

Il Comitato di Gestione elegge nel suo seno il Presidente fra i rappresentanti di cui alla lettera "a" e "b" del comma 2, con l'esclusione del rappresentante dei genitori dei bambini in lista d'attesa.

I rappresentanti dei genitori possono restare in carica fino ad un massimo di tre mesi dopo che i rispettivi figli hanno cessato di frequentare l'asilo nido; entro tale periodo si dovrà provvedere alla loro surrogazione.

Tutti i membri del Comitato di Gestione entrano in funzione dalla data della nomina.

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente su disposizione del Presidente presso la sede dell'asilo, e si può riunire in via straordinaria in qualsiasi momento, su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

Il Comitato di Gestione, ove lo ritenga opportuno, può convocare consulenti, esperti od operatori nei vari settori che interessano la vita dell'infanzia. Le partecipazioni a titolo oneroso devono essere preventivamente finanziate.

Il Sindaco o suo delegato, può partecipare alle riunioni del Comitato a titolo consultivo. Parimenti, può partecipare, a titolo consultivo il coordinatore.

Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive può costituire motivo di decadenza dalla nomina, che va dichiarata dallo stesso Comitato con apposita deliberazione e comunicata all'organo competente alla surroga.

Qualora il numero legale previsto al comma precedente non venga raggiunto per almeno tre sedute consecutive, il Consiglio Comunale può dichiarare decaduto il Comitato di Gestione e provvedere al suo rinnovo.

Il verbale relativo alle riunioni viene redatto da un Segretario nominato dal Presidente tra i membri del Comitato di Gestione, e approvato formalmente con atto dirigenziale..

Copia di detto verbale sarà esposta presso il servizio asilo nido, in luogo aperto al pubblico, per la durata di dieci giorni. Per giustificati motivi di riservatezza il Comitato di Gestione potrà decidere, a sua discrezione, di omettere alcune parti del suddetto verbale.

I membri dichiarati decaduti non possono essere riconfermati finché dura in carica il Comitato di Gestione che ne ha proposto la decadenza.

Le dimissioni dei membri del Comitato di Gestione sono presentate al Consiglio Comunale che li ha nominati.

Tutti i membri del Comitato di Gestione, tranne quelli dichiarati decaduti, restano in carica fintantoché il Consiglio Comunale non avrà provveduto alla loro surroga, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.

Le convocazioni, in forma scritta, per la partecipazione alle riunioni del Comitato di Gestione, dovranno pervenire alle persone interessate almeno cinque giorni prima della riunione stessa.

Art. 5

Attribuzioni del Comitato di Gestione

Al Comitato di Gestione spetta:

- a) presentare annualmente all'Amministrazione Comunale le proposte per la gestione del servizio asilo nido, la relazione sull'attività svolta ed ogni proposta che interessi il servizio medesimo e il mondo dell'infanzia;
- b) contribuire, mediante proposte e suggerimenti, all'elaborazione degli indirizzi educativo – assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro attuazione;
- c) esprimere parere sulle domande di ammissione al servizio asilo nido, in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento;
- d) promuovere attività di informazione rivolta alle famiglie, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio – educativo e formativo del bambino;
- e) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami – redatti per iscritto - che sono inerenti al funzionamento del servizio asilo nido;
- f) partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunale relativi ai servizi all'infanzia.

Art. 6

Assemblea dei genitori

Il Comune assicura la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e collaborazione.

Il Comune garantisce la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuove la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate nell'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.

L'assemblea dei genitori è convocata ordinariamente due volte all'anno dal Presidente del Comitato di Gestione oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei genitori. All'occorrenza potranno essere invitati il personale del nido e consulenti.

Art. 7

Organizzazione e funzionamento

Il servizio asilo nido funziona, di norma, dal lunedì al venerdì in orario compreso tra la fascia che va indicativamente dalle ore 7.30 alle ore 15.50. Può essere attivato un prolungamento dell'orario fino alle ore 17.30.

Il prolungamento o la riduzione d'orario saranno approvati dalla Giunta Comunale su proposta del Comitato di Gestione.

Il ritiro dei bambini deve avvenire ad opera di chi esercita la patria potestà oppure di persona maggiorenne appositamente incaricata.

Nessun genitore potrà essere presente nei gruppi durante la giornata, fatta eccezione per il periodo di ambientamento dei bambini nuovi ammessi con tempi e modi concordati con le educatrici di riferimento.

Art. 8

Composizione dei gruppi dei bambini ammessi

Il servizio asilo nido si articola ed opera in gruppi pedagogici che si costituiscono in relazione all'età ed al quadro di sviluppo psicomotorio dei bambini .

I gruppi svolgeranno la propria attività con le seguenti articolazioni:

- ricezione dei bambini
- attività di gruppo secondo la programmazione educativo-didattica, compreso il momento del pasto

- riposo
- ripresa delle attività di gruppo
- uscita dei bambini dal nido.

Art. 9

I pasti

I pasti e le relative tabelle dietetiche sono fissati dall'ULSS competente per territorio e dal Coordinatore, sentito il Comitato di Gestione.

Diete particolari potranno essere somministrate su richiesta dei medici curanti dei singoli bambini, per esigenze cliniche comprovate e convalidate dai competenti organi Ulss.

Alimenti particolari, non previsti dalle tabelle dietetiche, saranno forniti a cura del genitore, previo consenso del Coordinatore.

Art. 10

Assistenza ai bambini frequentanti

L'assistenza ai bambini frequentanti deve essere continua ed ininterrotta, ad opera del personale addetto, per tutto l'orario di permanenza degli infanti presso la struttura.

Art. 11

L'assistenza sanitaria

Il servizio asilo nido si avvale del servizio sanitario e di medicina preventiva assicurato dall'ULSS competente per territorio, con modalità concordate con il Comitato di Gestione e la Giunta Comunale.

Art. 12

Ammissione e dimissione dei bambini

Hanno titolo di ammissione al servizio asilo nido i bambini di età superiore ai tre mesi ed inferiore ai tre anni, facendo riferimento per il calcolo dell'età al 1° settembre di ogni anno, a prescindere da inferiorità psico – fisiche.

Quando i bambini frequentanti il servizio asilo nido compiano il terzo anno di età entro il periodo per il quale può essere ammessa l'iscrizione alla Scuola dell'infanzia, secondo la vigente normativa, è lasciata facoltà ai genitori di scegliere se dimettere il figlio o fargli continuare la frequenza al nido fino al periodo di chiusura estiva.

Tale scelta va comunicata, per iscritto, alla Direzione del nido entro 1 mese dalla data di inserimento alla scuola dell'infanzia, pena il versamento della retta mensile per i due mesi successivi alla dimissione.

All'atto di ammissione il bambino deve essere in possesso di tutti i certificati richiesti al momento dell'iscrizione.

L'Amministrazione Comunale stabilisce ogni anno il termine entro cui devono essere presentate le domande di iscrizione al servizio asilo nido. Al relativo provvedimento verrà data adeguata pubblicità.

I moduli per le domande di ammissione si ritirano presso il servizio asilo nido; gli stessi, compilati e completi della documentazione richiesta, dovranno essere riconsegnati all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine stabilito .

Qualora vi fosse la richiesta di inserimento di un bambino portatore di handicap, alla domanda dovrà essere allegata apposita certificazione rilasciata dall'ULSS competente per territorio.

Per particolari situazioni di handicap del bambino è consentita l'eventuale permanenza al nido anche dopo il terzo anno di età .

L'Amministrazione, in seguito a specifica richiesta, provvede ad assegnare insegnanti di sostegno nelle sezioni in cui sono iscritti uno o più bambini portatori di handicap.

Tale personale costituisce di norma sostegno all'attività dell'intera sezione e non al singolo bambino con difficoltà. Ciò comporta da parte di tutto il personale educativo una uguale responsabilità per l'integrazione del bambino nel Gruppo di coetanei e dell'elaborazione e realizzazione degli obiettivi educativi che ne conseguono.

Tutti i bambini già frequentanti vengono automaticamente ammessi all'anno scolastico successivo, previo rinnovo dell'iscrizione da parte dei genitori e salvo diverse comunicazioni da parte degli stessi.

Art. 13

Graduatoria di ammissione e criteri

Per "graduatoria di ammissione" si intende l'elenco dei bambini nuovi iscritti.

La graduatoria viene effettuata dando precedenza ai bambini appartenenti a nuclei familiari residenti nel Comune di Pescantina.

E' articolata prevedendo la suddivisione degli inserimenti per fasce di età e l'inserimento è vincolato alla disponibilità dei posti per ciascuna fascia.

La graduatoria viene proposta dal Comitato di Gestione, approvata con atto dirigenziale, con i punteggi fissati nelle seguenti tabelle, è unica per il servizio asilo nido e trova applicazione nelle strutture a ciò destinate:

| N. | CRITERIO | PUNTI |
|-----------|--|--------------|
| 1 | Disabilità psicofisica bimbo certificata | Priorità |
| 2 | Grave situazione di disagio sociale certificata dal servizio sociale | Priorità |
| 3 | Nucleo in cui è presente un solo genitore: <ul style="list-style-type: none">• per vedovanza o riconosciuto da 1 solo genitore• per separazione legale o divorzio | 10 5 |
| 4 | Presenza nel nucleo familiare di persone con invalidità superiore al 66% (D.Lgs. 109/98 e succ. modif) | 5 |
| 5 | Per ciascun genitore lavoratore dipendente tempo pieno | 5 |
| 6 | Per ciascun genitore lavoratore dipendente part-time | 4 |
| 7 | Per ciascun genitore lavoratore autonomo | 4 |
| 8 | Per ciascun genitore studente in regolare corso di studio e non lavoratore | 4 |
| 9 | Per ogni ulteriore figlio in età prescolare | 2 |
| 10 | Per ogni fratello gemello –che presenta istanza di iscrizione- | 4 |

La somma del punteggio, ottenuto applicando i criteri della tabella di cui sopra, verrà moltiplicata per il corrispondente fattore determinato in rapporto alle fasce ISEE di cui alla successiva tabella.

Tabella fattori in base all'isee

| ISEE DA euro | A euro | FATTORE |
|-----------------|-----------|---------|
| 0,00 | 6.000,00 | 1,00 |
| 6.000,01 | 9.000,00 | 0,95 |
| 9.000,01 | 12.000,00 | 0,90 |
| 12.000,01 | 15.000,00 | 0,85 |
| 15.000,01 | 19.000,00 | 0,80 |
| 19.000,01 | 24.000,00 | 0,75 |
| Oltre 24.000,00 | | 0,70 |
| | | |

Nel caso si verificasse parità di punteggio la precedenza verrà data al bambino con età minore.

Coloro che non presenteranno l'ISEE verranno posti all'ultimo posto della graduatoria.

Art. 14

Modalità di ammissione e di dimissione

All'atto di ammissione, l'esercente la patria potestà deve versare alla Direzione del servizio la quota di iscrizione, che viene determinata ed aggiornata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. In caso contrario, l'ammissione è revocata di pieno diritto. Tale quota non verrà restituita in nessun caso.

Le ammissioni avvengono dal 1° settembre secondo un calendario stilato dalle educatrici di ciascun gruppo.

La "graduatoria di ammissione" sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune e presso il servizio asilo nido, in un luogo aperto al pubblico.

Eventuali casi particolari possono essere direttamente immessi nella "graduatoria di ammissione" in qualsiasi periodo dell'anno, previa documentata relazione del servizio sociale del Comune di Pescantina, tenuto comunque conto della disponibilità dei posti..

I bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in corso, sono dimessi d'ufficio in occasione della chiusura estiva del servizio.

Sono motivo di dimissioni anticipate:

- a) l'assenza per oltre 30 giorni consecutivi, non dovuta a ricoveri ospedalieri oppure a malattie certificate e al periodo di ferie;
- b) il mancato versamento, non motivato, della retta fissata;
- c) la scarsa frequenza del bambino, non dovuta a cause di forza maggiore.

Per "dimissioni" si intende l'interruzione definitiva del servizio.

In caso di trasferimento del nucleo familiare ad altro Comune, dopo l'entrata al nido del bambino, questi potrà continuare la frequenza, presso il servizio, per tutto l'anno educativo.

Dalla data di cambio di residenza la retta applicata sarà dello stesso importo previsto per i non residenti.

Nel caso in cui i genitori decidessero, per cause varie, di rinunciare alla frequenza, dovranno darne avviso scritto entro la fine del mese precedente alla cessazione (esempio: cessazione frequenza 20 aprile; il preavviso va dato entro il 31 marzo, vanno pagate le rette di marzo e aprile; nel caso di preavviso dato successivamente, ma entro aprile, dovrà essere pagata anche la retta di maggio).

La mancata comunicazione del preavviso comporta l'obbligo del pagamento della mensilità in cui si verifica la cessazione e di quella successiva alla cessazione stessa.

Art. 15

L'I.S.E.E. e la determinazione delle rette di frequenza

L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di consentire l'accesso ai servizi a domanda individuale a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro situazione economica. Tale obiettivo, per poter essere raggiunto, richiede una diversa misura della capacità del nucleo familiare a corrispondere la tariffa di accesso, in modo da poter graduare le agevolazioni in funzione dell'effettivo fabbisogno.

La tariffa, o retta mensile di frequenza, è intesa come quota di compartecipazione al costo effettivo del servizio, parte del quale rimane a carico del Comune.

Le rette mensili di frequenza del servizio asilo nido vengono quindi applicate in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del bambino, valutata esclusivamente mediante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito denominato ISEE), così come definito dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Le rette sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale da adottare annualmente. Con tale provvedimento la Giunta stabilisce il valore ISEE familiare al di sotto del quale spetta il pagamento della retta minima e il valore ISEE familiare al di sopra del quale è dovuta la retta massima. Per valori intermedi, la retta viene calcolata in scaglioni determinati in base al valore ISEE.

Chi non presenta la dichiarazione ISEE è tenuto al pagamento della retta massima.

Art. 16

Variazioni nelle rette stabilite

Per chi usufruisce del prolungamento dell'orario la retta è aumentata nella misura del 15% (quindici per cento).

In caso di fratelli, al primo viene applicata la retta completa, al secondo la stessa viene ridotta del 20% (venti per cento).

La Giunta Comunale, nel rideterminare annualmente le rette di frequenza, applica il criterio della differenziazione per fasce ISEE e della diversificazione tra frequenza intera e a tempo prolungato.

Per i non residenti, indipendentemente dal valore ISEE, verrà applicata la retta massima.

La Giunta Comunale, per comprovati casi di carattere sociale ed assistenziali, debitamente certificati dal competente servizio comunale, ha facoltà di derogare dai principi sopra esposti.

L'importo stabilito dovrà essere versato direttamente entro il giorno 10 di ogni mese a cui si riferisce mediante versamento con bollettino postale.

Le rette devono essere pagate per l'intero anno educativo, che inizia a settembre e termina a giugno.

In caso di morosità sarà revocata l'ammissione del bambino, salvo il diritto di riscuotere la retta non versata.

In caso di assenza, per ragioni di salute, per un periodo pari o superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi, verrà praticata una riduzione pari al 40% (quaranta per cento) di una mensilità.

Nel caso l'assenza, per ragioni di salute, fosse pari o superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, la riduzione della retta sarà praticata nella misura del 25% (venticinque per cento).

La riduzione sarà applicata sulla retta mensile successiva allo stato di malattia.

Non possono essere conteggiati giorni di malattia nei periodi di chiusura del servizio asilo nido per le festività varie.

Art. 17

Tipologia del personale

Il personale operante presso il servizio asilo nido si distingue in:

- a) personale con funzioni di coordinamento;
- b) personale addetto alla funzione educativo – assistenziale;
- c) personale addetto ai compiti amministrativi
- d) personale addetto ai servizi;
- e) personale addetto alla cucina.

Nell'Asilo Nido operano stabilmente il personale educativo ed il personale ausiliario addetto ai servizi.

Gli educatori sono operatori che rispondono agli obiettivi di armonico sviluppo psico-fisico, di socializzazione del bambino nonché di integrazione dell'azione educativa della famiglia. Ad essi competono altresì le operazioni di igiene e pulizia del bambino e la somministrazione dei pasti.

Le funzioni di Responsabile di servizio sono fissate con un' apposita determinazione dirigenziale.

Il Responsabile risponde del buon andamento di tutti i servizi dell'Asilo Nido, pur nel rispetto dell'autonomia professionale dei coordinatori dei gruppi di lavoro educativi.

Art. 18

Qualificazione e aggiornamento del personale

E' garantita la formazione e l'aggiornamento del personale.

Le attività integrative previste dal C.C.N.L. si realizzano attraverso:

- attività collettive teorico-operative connesse alla programmazione e alla sperimentazione di attività educative
- l'approfondimento di temi specifici , anche di interesse individuale e la partecipazione a corsi collettivi organizzati per tutto il personale
- partecipazione a convegni, seminari

Gli argomenti vengono individuati sia su iniziativa dell'Amministrazione, sia su iniziativa del personale, nel rispetto di un piano formativo annuale.

Art. 19

Orario di lavoro

L'orario giornaliero del personale sarà determinato, tenendo conto dell'orario di funzionamento della struttura, delle esigenze di servizio e di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

Art. 20

Modalità gestione del servizio nido

Il servizio asilo nido, oltre che in forma diretta, può essere gestito nelle seguenti forme:

- a) da altri soggetti pubblici,
- b) da soggetti privati accreditati , convenzionati col Comune
- c) da soggetti privati scelti dal Comune mediante procedura ad evidenza pubblica.

I rapporti fra il Comune e l'eventuale gestore convenzionato del servizio sono regolati da appositi contratti o convenzioni, che definiscono i rispettivi ruoli, obblighi, modalità di controllo e verifica, con l'obiettivo del perseguimento della massima qualità .

Art. 21

Servizi integrativi

Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate, rispetto alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere organizzati, presso le strutture esistenti, servizi integrativi ai nidi, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale.

Il Comune di Pescantina si riserva di valutare l'opportunità di diversificare ulteriormente i servizi esistenti, anche nella prospettiva di sperimentare nuovi modelli organizzativi, comunque al fine di una maggiore risposta ai bisogni delle famiglie.

Art.22

Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 23

Disposizioni finali

Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti che disciplinano la gestione del servizio Asilo Nido.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 20.04.2006